

Codice A1701B

D.D. 11 agosto 2022, n. 678

**Legge 12 dicembre 2016 n.238 - Definizione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e attivazione della misura di stoccaggio per la vendemmia 2022. Definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui per la vendemmia 2022.**



**ATTO DD 678/A1701B/2022**

**DEL 11/08/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

**OGGETTO:** Legge 12 dicembre 2016 n.238 - Definizione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e attivazione della misura di stoccaggio per la vendemmia 2022. Definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui per la vendemmia 2022.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 39 “Gestione delle produzioni” commi 2 e 4 stabilisce che:

- (comma 2) le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come D.O. ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;
- (comma 4) le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti, in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini” all'art. 6, comma 3 stabilisce che le proposte, di cui all'art. 39, commi 1 e 2 della L. 238/2016, avanzate dai consorzi di tutela devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria.

Il Consorzio Tutela vini d'Acqui, di seguito Consorzio di Tutela, ha inviato in data 27 luglio 2022 (prot. n.17/2022) la richiesta per la vendemmia 2022, supportata dai dati delle vendite e delle

giacenze, ai sensi dell'art. 39 commi 2 e 4 della L. 238/2016, per la riduzione della resa uva brachetto atta a produrre D.O.C.G. Brachetto d'Acqui, l'attivazione della misura dello stoccaggio del prodotto eccedente e, ai sensi dell'art. 35 lettera d) della succitata L. 238/2016, la destinazione dei superi del 20%. La richiesta è motivata dalla finalità di conseguire il riequilibrio di mercato e incentivare la qualità, con l'intento finale di non creare giacenze di prodotto ed esaurire quello attualmente invenduto.

Preso atto che la richiesta è stata discussa ed approvata dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Consorziati durante le sedute svoltesi il giorno 27 luglio 2022.

Considerate le richieste Consortili, che per le rese e la misura stoccaggio sono le seguenti:

<b>RESE/ha VENDEMMIA 2022 D.O.C.G. BRACHETTO D'ACQUI</b>				
DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	RESA	hl STOCCATO	*STOCCATO FINO AL
D.O.C.G.Brachetto d'Acqui	Spumante	50 q/ha (35 hl/ha)	10 q/ha (7 hl/ha)	28 febbraio 2023
D.O.C.G.Brachetto d'Acqui	"Tappo raso"	50 q/ha (35 hl/ha)	30 q/ha (21 hl/ha)	28 febbraio 2023

Considerate le seguenti ulteriori richieste esplicitate nella comunicazione del Consorzio di Tutela:

- non consentire il passaggio del mosto parzialmente fermentato atto a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia spumante.

- poter destinare, senza priorità predeterminate, le uve Brachetto e i mosti eccedenti la resa definita alle produzioni di seguito elencate:

- succhi d'uva
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco
- vino
- distillati

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, è stata sentita dalla Regione Piemonte mediante consultazione telematica.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Valutata la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela ai sensi degli articoli sopraccitati ed alla luce dei pareri delle Organizzazioni Professionali Agricole.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1- 4046, così come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1 – 3361.

Per quanto sopra esposto,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; Visto L'articolo 17 della L.R. 23/2008.

*determina*

per la vendemmia 2022:

1) di stabilire, come richiesto dal Consorzio Tutela vini d'Acqui, ai sensi dell'art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Testo unico della vite e del vino", le seguenti rese ad ettaro delle uve e i quantitativi destinati alla misura stoccaggio per il vino classificabile a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui :

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	RESA	hl STOCCATO
D.O.C.G.Brachetto d'Acqui	Spumante	50 q/ha (35 hl/ha)	10 q/ha (7 hl/ha)
D.O.C.G.Brachetto d'Acqui	"Tappo raso"	50 q/ha (35 hl/ha)	30 q/ha (21 hl/ha)

2) di stabilire l'attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui;

3) che la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 28 febbraio 2023, salvo proroghe;

4) di stabilire, in attuazione di quanto previsto in premessa, che il quantitativo di prodotto da sottoporre a stoccaggio obbligatorio è quello proveniente dalle uve eccedenti i 50 q/ha distinto secondo le tipologie rivendicate:

D.O.C.G.Brachetto d'Acqui Tipologia Spumante: 10 q.li per ettaro;

D.O.C.G.Brachetto d'Acqui Tipologia tappo raso: 30 q.li per ettaro;

5) che prima della conclusione del periodo di validità della misura stoccaggio, il Consorzio di Tutela può presentare richiesta di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio ai fini di una sua designazione a D.O.C.G Brachetto d'Acqui Tipologia Spumante o a D.O.C.G Brachetto d'Acqui Tipologia tappo raso o alla riclassificazione ai fini di una sua designazione a:

- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco
- vino

allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzi la necessità di adottare la predetta decisione;

6) che i quantitativi di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio atti a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia Spumante e D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso, possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione effettuata dal detentore del prodotto, secondo quanto previsto dall'art. 38 commi 2 e 3 della L. 238/2016 a:

- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco
- vino

7) di stabilire, ai sensi dell'art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Testo unico della vite e del vino", che le uve Brachetto e i mosti eccedenti la resa definita nella presente Determinazione Dirigenziale, possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:

- succhi d'uva
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco
- vino
- distillati

8) di stabilire che non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia Spumante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)  
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino